

# Alert

## Contenzioso - Review

### La disciplina antiusura si applica anche agli interessi di mora

...

... in quanto è volta a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della conclusione del contratto di finanziamento, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria in relazione al contratto concluso.

È questo uno dei principi di diritto enunciati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione in una recente pronuncia<sup>1</sup> che - forse non per caso - giunge in un periodo in cui di mutui in fase patologica si discute non poco.

Com'è noto, dal punto di vista economico, la funzione degli interessi è quella di corrispettivo della messa a disposizione di un capitale. Dal punto di vista giuridico, gli interessi convenzionali sono quelli pattuiti appunto per tale messa a disposizione, mentre quelli moratori sono quelli che si pattuiscono come applicabili nell'eventuale fase patologica del finanziamento, quando - cioè - il periodo convenuto per la messa a disposizione del capitale è terminato, ma il creditore non ne ottiene la restituzione. Tale periodo è ovviamente di durata incerta, come è incerto l'effettivo recupero del capitale: da qui la pattuizione (cioè, la richiesta del creditore, che viene necessariamente accettata) di interessi di norma elevati.

Si è a lungo sostenuto che gli interessi di mora esulassero dal campo di calcolo e di applicazione della normativa anti usura, sulla base di varie e valide tesi riportate nella sentenza in questione. Tra queste, il fatto che il t.e.g.m. (tasso globale effettivo medio), praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari e sulla cui base viene calcolato il cd tasso-soglia (cioè il tasso oltre il quale vi è usura)<sup>2</sup>, non tiene deliberatamente conto degli interessi di mora.

---

<sup>1</sup>Cassazione Sezioni Unite Civili n. 19597 del 18 settembre 2020

<sup>2</sup>I t.a.e.g. distinti per tipologia di operazione vengono periodicamente pubblicati – su rilevazione della Banca d'Italia – in decreti ministeriali che trovano applicazione nel trimestre solare successivo. Da ultimo, cfr. decreti 26 settembre 2020 pubblicati in G.U. 30 settembre 2020, n. 242

# Alert

## Contenzioso - Review

La Cassazione, invece, ha affermato che qualsiasi somma sia promessa in relazione a un contratto ricade nell'ambito di applicazione della disciplina anti usura. Pertanto, poiché i decreti ministeriali riportano, da alcuni anni, anche la rilevazione statistica del tasso medio degli interessi moratori praticato dagli operatori professionali, sia pure con una diversa periodicità, la Corte afferma che è possibile calcolare se un determinato tasso sia "fuori mercato" e dunque usuraio. Se ne dovrà dunque tenere conto nell'applicare la formula prevista per il calcolo del tasso-soglia<sup>3</sup>.

La Corte ha anche affermato, tra l'altro, che è ovviamente possibile agire in giudizio per ottenere la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori pattuiti quando essi siano stati materialmente applicati e richiesti dal finanziatore, e quindi nella fase patologica del rapporto: e in tal caso si dovrà considerare il tasso effettivamente applicato dal creditore. Ma si può anche agire in via preventiva, cioè a contratto concluso ma non ancora scaduto, considerando il tasso pattuito rispetto al tasso soglia applicabile al momento della conclusione del contratto. È bene notare però che ciò non comporta necessariamente che alcun interesse sia dovuto, applicandosi invece - come nel caso del contratto di mutuo che ha dato origine alla sentenza in questione - gli interessi compensativi convenuti.

07.10.2020

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**

**Daniela Jouvenal Long, Partner**

**E:** d.jouvenal@nmlex.it

**T.:** +39 06 695181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

---

<sup>3</sup>Indicato nella citata sentenza come "t.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"